



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e, in particolare l'articolo 5, comma 1, secondo cui la disciplina del mercato elettrico, predisposta dal gestore del mercato (di seguito: GME), è approvata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: ARERA);

VISTO la legge 23 luglio 2009, n. 99, e, in particolare, l'articolo 30, commi 1 e 2, secondo cui la gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata in esclusiva al GME che predispone la relativa disciplina per l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA;

VISTO il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Approvazione del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico. Assunzione della responsabilità del Gestore dei mercati energetici Spa relativamente al mercato elettrico";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2010 recante "Approvazione del regolamento della piattaforma di negoziazione dell'offerta di gas naturale (P-GAS)";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, recante "Approvazione del Testo integrato della disciplina del mercato del gas naturale";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che ha istituito il Ministero della transizione ecologica che assume le competenze in materia di politica energetica del Ministero dello sviluppo economico e all'articolo 2, comma 3, ha stabilito che, con riguardo alle funzioni trasferite, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 1 che ha stabilito la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la deliberazione 345/2023/R/EEL del 25 luglio 2023 e ss.mm.ii. con cui l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) ha approvato il nuovo testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE) che

regola l'accesso e le modalità di erogazione del servizio di dispacciamento con l'obiettivo di promuovere un efficiente e sostenibile utilizzo delle risorse disponibili nel sistema elettrico in coerenza con gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione previsti dall'ordinamento europeo, promuovere mercati dell'energia elettrica liquidi e concorrenziali e assicurare imparzialità, neutralità e trasparenza nei confronti di tutti gli utenti del sistema;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 151 del 18 aprile 2024 con il quale, in attuazione dell'art.13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono stabilite le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;

VISTO il regolamento UE 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso;

VISTO il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (di seguito: disciplina del mercato elettrico), il regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale P-GAS (di seguito: regolamento della piattaforma P-GAS) e il Testo integrato della disciplina del mercato del gas naturale (di seguito disciplina del mercato del gas naturale), ed in particolare, rispettivamente, gli articoli 3.5 e 3.6, in base ai quali, nel caso di interventi urgenti di modifica della disciplina ovvero nei casi di adeguamento della disciplina alle disposizioni normative applicabili, le modifiche disposte dal GME divengono efficaci con la pubblicazione sul sito internet dello stesso e vengono tempestivamente trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'approvazione, sentita l'ARERA;

VISTA la disciplina del mercato elettrico ed in particolare l'articolo 3.4 ai sensi del quale il GME, tenuto conto delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati nel corso di una consultazione, trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'approvazione, sentita l'ARERA;

VISTA la comunicazione del GME al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 30 gennaio 2024, recante modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, adottate ai sensi dell'articolo 3.6 della predetta disciplina, entrate in vigore nella medesima suddetta data, con la pubblicazione sul sito del GME, e inerenti l'eliminazione, a salvaguardia del corretto funzionamento del mercato del gas naturale, dai mercati a negoziazione

continua, ovvero mercato del giorno prima del gas naturale, mercato infragiornaliero del gas naturale e mercato a termine fisico del gas naturale, della tipologia di “offerte senza limite di prezzo”;

VISTA la deliberazione 193/2024/I/Gas del 21 maggio 2024 con cui l'ARERA ha espresso il previsto parere sulle proposte di modifica del GME trasmesse in data 30 gennaio 2024;

VISTA la comunicazione del GME al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 1° ottobre 2024, recante modifiche urgenti della disciplina del mercato elettrico, della disciplina del mercato del gas naturale e del regolamento della piattaforma P-GAS, adottate ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 delle suddette discipline, per l'adeguamento delle stesse alle disposizioni del regolamento UE 1106/2024, che modifica i regolamenti UE 1227/2011 e 942/2019, riguardante il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso;

VISTA la comunicazione del GME al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 2 ottobre 2024, recante modifiche alla disciplina del mercato elettrico, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 3.4 della disciplina suddetta per l'adeguamento della stessa ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'ARERA 345/2023/R/EEL nonché, ai sensi dell'articolo 3.5 della disciplina medesima, per dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 151 del 18 aprile 2024;

VISTA la deliberazione 488/2024/I/eel del 19 novembre 2024 con cui l'Autorità ha espresso il previsto parere sulle proposte di modifica del GME trasmesse in data 1° ottobre 2024 e 2 ottobre 2024;

CONSIDERATO che le modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale proposte dal GME in data 30 gennaio 2024, adottate d'urgenza con efficacia dalla medesima data, finalizzate ad abrogare le previsioni della medesima disciplina che consentono agli operatori di presentare offerte senza limite di prezzo, hanno l'obiettivo di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, riducendo i rischi di esiti di prezzo anomali, che non riflettono i fondamentali del mercato, dovuti ad errori o ad un'operatività poco accurata degli operatori, suscettibili di inficiare la trasparenza dei mercati del gas naturale;

CONSIDERATO che il regolamento UE 1106/2024 ha disposto che i mercati energetici organizzati dell'UE, tra i quali è ricompreso il GME, devono comunicare all' Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali

dell'energia (ACER), i dati sulle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso conclusi con riferimento ai prodotti energetici soggetti all'applicazione del regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

CONSIDERATO che le modifiche urgenti alla disciplina del mercato elettrico, alla disciplina del mercato del gas naturale e al regolamento della piattaforma P-GAS proposte dal GME in data 1 ottobre 2024 e adottate secondo la procedura d'urgenza con efficacia dalla medesima suddetta data, sono volte ad adempiere ai nuovi obblighi introdotti dai regolamenti UE sopraindicati, consentendo la trasmissione da parte del GME ad ACER, per conto di ciascun operatore, dei dati riguardanti le operazioni compiute nei suddetti mercati dall'operatore stesso;

CONSIDERATO che le modifiche alla disciplina del mercato dell'energia elettrica proposte in data 2 ottobre 2024 sono volte ad adeguare, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025 inteso come giorno di flusso del mercato elettrico, la medesima disciplina ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal nuovo TIDE e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 151 del 18 aprile 2024;

DECRETA

Art. 1

1. Le modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, trasmesse dal GME in data 30 gennaio 2024, sono approvate ai sensi dell'articolo 3.6 della disciplina medesima.

2. Le modifiche urgenti alla disciplina del mercato elettrico, alla disciplina del gas naturale e al regolamento della piattaforma P-GAS, trasmesse dal GME in data 1° ottobre 2024, sono approvate ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 delle medesime discipline.

3. Le modifiche alla disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal GME in data 2 ottobre 2024, sono approvate ai sensi degli articoli 3.4 e 3.5 della medesima disciplina e la relativa efficacia decorre dal 1° gennaio 2025 inteso come giorno di flusso del mercato elettrico.

4. I testi integrati aggiornati della disciplina del mercato elettrico e della disciplina del mercato del gas naturale e il regolamento della piattaforma P-GAS sono riportati in allegato.

5. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

On. Gilberto Pichetto Fratin